

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 18625/2026
Roma, lì, 22/05/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIACOMO ROCCHI - Presidente -
RAFFAELLO MAGI
VINCENZO GALATI
CARMINE RUSSO
ALDO NATALINI - Relatore -

Sent. n. sez. 2071/2026
CC - 13/05/2026
R.G.N. 6511/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 21/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha chiesto
l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di revoca dell'ordine di esecuzione per la carcerazione disposto nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Milano il 16 dicembre 2025 in esecuzione della sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello di Milano in data 24 marzo 2025, divenuta irrevocabile il 4 dicembre 2025, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena complessiva di anni 5 e mesi 4 di reclusione.

1.1. In data 29 dicembre 2025 è stata data esecuzione al suddetto ordine di carcerazione a carico del [REDACTED] che, per questa causa, si trovava in stato di custodia

Firmato Da: GIACOMO ROCCHI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3738af50f3b26321 - Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f
Firmato Da: ALDO NATALINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5bab09a4f59f1e3d



cautelare agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in forza di ordinanza emessa in data 4 dicembre 2025 dalla Corte d'appello di Milano, che provvedendo sull'istanza depositata dalla difesa il 2 dicembre 2025, aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari applicati in via ordinaria ai sensi dell'art. 289 cod. proc. pen. quella degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 89, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.

1.2. In data 30 dicembre 2025 la difesa del [REDACTED] ha presentato alla Procura generale di Milano istanza di revoca dell'ordine di carcerazione rappresentando che lo stesso era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 89, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, applicati in sostituzione di quelli ordinari di cui è già in atto come da ordinanza del 4 dicembre 2025 notificata in pari data al difensore e che, pertanto, avrebbe dovuto beneficiare dell'eccezione al regime previsto dall'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen.

1.3. In data 31 dicembre 2025 la Procura generale di Milano, rimettendo alla Corte d'appello presso quella città la decisione promuovendo incidente di esecuzione, ha rigettato la richiesta difensiva.

1.4. L'ordinanza del 4 dicembre 2025, applicativa degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 89, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 presso la medesima abitazione familiare e con le medesime prescrizioni e condizioni già in essere, inclusa l'autorizzazione al lavoro, è stata notificata la [REDACTED] il 4 gennaio 2026, come risulta dalla nota della direzione della Casa circondariale di Varese in data 5 gennaio 2026, in cui si dà atto che non sarebbe stata comunque data esecuzione all'ordinanza atteso l'intervenuto arresto del 29 dicembre 2025 in ottemperanza dell'ordine di carcerazione.

1.5. La Corte d'appello di Milano, investita dell'incidente di esecuzione, ha rigettato l'istanza di revoca ritenendo che l'eccezione stabilita nell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. per coloro che versano nella situazione di cui all'art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990 debba ritenersi comprensiva anche della previsione del comma 4, che esclude l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 (secondo i quali il giudice dispone gli arresti domiciliari, anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, quando, ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, è imputata una persona tossicodipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici di assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di struttura privata autorizzata) quando si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 4-bis ord. pen. (ad eccezione di quelli di cui agli artt. 628, comma terzo e 629, comma secondo, cod. pen. purché non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalità organizzata od eversiva), sicché "il coordinamento normativo dimostra dunque che non può procedersi a sospensione dell'esecuzione, come sostiene la Procura generale, nel caso di reati cosiddetti ostativi, quali quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990" (punto 9 ord. imp.).

Ad avviso della Corte d'appello il legislatore ha ristretto la possibilità di applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990 nel caso dei reati previsti dall'art. 4-bis ord. pen., essendo essa circoscritta alle sole ipotesi di rapina ed estorsione aggravate, con



le ulteriori due condizioni: non devono scorgersi legami con la criminalità organizzata ed il programma terapeutico (e dunque la misura cautelare) deve essere di tipo "comunitario" (punto 10 ord. imp.). Nessuno dei suddetti requisiti ricorre nel caso di specie: non il titolo di reato, perché il [REDACTED] è stato condannato per il delitto ostativo "di prima fascia" di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rientrando nelle previsioni di cui all'art. 4-bis, comma primo, ord. pen.; non l'assenza di legami con la criminalità organizzata, essendo questi insidi nel delitto associativo per cui il [REDACTED] ha riportato condanna; non il programma terapeutico e gli arresti domiciliari presso una struttura residenziale.

2. Avverso il provvedimento in epigrafe propone ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore di fiducia, affidato ad un unico promiscuo motivo in cui deduce erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 656, comma 4-bis, comma 5, e 9, lett. a), cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Dall'eccezione stabilita in seno all'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. per coloro che versano nella situazione di cui all'art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990 la difesa deduce l'illegittimità dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura generale (che avrebbe dovuto, invece, provvedere alla sospensione dello stesso) e, quindi, dell'impugnata ordinanza che ne ha confermato la validità.

Ad avviso della difesa, è errata la lettura omnicomprensiva data dalla Corte d'appello al richiamo all'art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990 contenuto nell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., considerato che il suddetto art. 89 prevede una forma particolare di arresti domiciliari ed il richiamo all'eccezione stabilita al suo comma 4 equivale a smentire il provvedimento assunto dalla stessa Corte d'appello in data 4 dicembre 2025, con il parere favorevole della stessa Procura generale, in forza del quale al momento dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione il [REDACTED] era sottoposto al regime degli arresti domiciliari ex art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990 e di tale situazione cautelare avrebbe dovuto prendere atto la Procura generale, procedendo di conseguenza con l'emissione di un ordine di carcerazione sospeso.

3. Il Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, con requisitoria scritta del 13 marzo, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Giova precisare come la sospensione dell'esecuzione della pena finalizzata - secondo il meccanismo delineato dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. - alla presentazione di una richiesta di misura alternativa da parte del condannato, non possa aver luogo laddove



sia da eseguire una condanna riportata in relazione a uno dei reati di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, in forza della disciplina derogatoria dettata dal comma 9 del medesimo art. 656 cod. proc. pen.; ciò anche allorquando il condannato, tossicodipendente, intenda portare avanti un programma terapeutico-riabilitativo (fra tante, si vedano Sez. 1, n. 25130 del 17/06/2010, Santilli, Rv. 247731-01 e Sez. 1, n. 42562 del 6/11/2008, De Giovanni, Rv. 241719-01).

Tale regime giuridico presenta però una eccezione, costituita dal caso, previsto dall'ultimo periodo della lett. a) del comma 9 dell'art. 656 cod. proc. pen., in cui il condannato – allorquando si verifica il passaggio in giudicato della sentenza – si trovi in regime di arresti domiciliari applicati ai sensi dell'art. 89 del d.P.R. n. 309 del 1990, ovvero in una struttura residenziale (così, da ultimo, Sez. 1, n. 15212 del 6/03/2025, Spallieri, non mass. in motiv. § 2, sempre che l'imputato sia persona tossicodipendente o alcooldipendente, la quale abbia in corso un programma terapeutico di recupero e ove l'interruzione del programma possa pregiudicarne il recupero (Sez. 1, n. 47084 del 17/07/2018, Buscarini, Rv. 274329-01).

2. Benché l'odierno ricorrente, con ordinanza in data 4 dicembre 2025 (stessa data del passaggio in giudicato della sentenza n. 1878/2025), sia stato posto agli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 89, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 dalla stessa Corte d'appello di Milano, in accoglimento dell'istanza depositata dalla difesa del ricorrente il 2 dicembre 2025, l'ordinanza impugnata non si è attenuta a tale *regula iuris* ed ha posto a motivazione dell'istanza di revoca dell'ordine di esecuzione per la carcerazione avanzata dal ricorrente la ritenuta "integralità" del richiamo all'art. 89 t.u. stup. contenuto nell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. (come tale comprensivo anche del comma 4 che esclude l'applicabilità dei commi 1 e 2 quando si procede per uno dei delitti di cui all'art. 4-bis ord. pen.), sicché – ha argomento la Corte d'appello (punto 9 ord. imp.) – il coordinamento normativo dimostrerebbe «che non può procedersi a sospensione dell'esecuzione, come sostiene la Procura generale, nel caso di reati cosiddetti ostativi quali quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ad eccezione di quelli di cui agli artt. 628, comma terzo, cod. pen. e 629, comma secondo, cod. pen.».

2.1. Tale lettura interpretativa è infondata, come dimostra la piana lettura dell'art. 656, comma 9, lett. a) cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 4-undevicies legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 46) in riferimento all'art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990 (come a sua volta modificato dall'art. 4-sexies d.l. n. 272 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2006) per la parte qui di interesse – così testualmente dispone:

«9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni nonché di cui agli articoli 423-bis e 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai



sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; [...] ».

1.2. Si tratta di una disposizione che, disciplinando il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena, costituisce una delle eccezioni al principio di carattere generale fissato dal precedente comma 5, ai sensi del quale, ove la pena detentiva da portare ad esecuzione, anche se costituente residuo di maggiore pena, non sia superiore a tre anni (quattro anni nei casi previsti dall'art. 47-ter, comma primo, ord. pen., o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), il Pubblico Ministero, « *salvo quanto previsto dai commi 7 e 9* », ne sospende l'esecuzione (cfr. Sez. 1, n. 6305 del 13/01/2026, C., non mass. in motiv. §).

2.1. Il comma 9 dell'art. 656 cod. proc. pen. reca, a sua volta, al proprio interno un'eccezione che fa "rivivere" la regola generale (*eccezione dell'eccezione*) in favore di « *coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni* ».

Per effetto delle contestuali modifiche apportate dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 agli artt. 89 d.P.R. n. 309 del 1990 e 656, commi 5 e 9, cod. proc. pen. è stata dunque individuata l'area dei casi che fuoriescono dal divieto di sospensione dell'esecuzione, espressamente indicati nei soggetti che « *si trovano agli arresti domiciliari, disposti ai sensi dell'art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990* »: disposizione che – si è precisato in un passato – riguarda la custodia cautelare e non l'esecuzione della pena (così Sez. 1, n. 31144 del 11/07/2017, Felaco, Rv. 237477, in motiv.).

2.3. Occorre, pertanto, procedere all'esatta esegesi dell'espressione « *coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990* » della quale il provvedimento impugnato offre una lettura omnicomprensiva, tale da ritenere richiamato l'intero art. 89, quindi anche il suo comma 4, ossia la disposizione che esclude la possibilità di applicare gli arresti domiciliari allorquando si proceda per uno dei titoli di reato elencati nell'art. 4-bis ord. pen. (qual è quello per il quale è stato condannato il ricorrente, nella specie l'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990).

2.3.1. È costante enunciazione della giurisprudenza costituzionale e delle Sezioni Unite di questa Corte, sia civili che penali, il principio dell'inderogabile necessità di rispettare il dato letterale del testo di legge «che costituisce un limite insuperabile anche quando si proceda ad un'interpretazione estensiva e che non può essere in alcun modo valicato mediante il richiamo ai lavori preparatori o alla relazione illustrativa» (da ultimo Sez. U pen., n. 42124 del 26/06/2023, dep. 2024, Nafi Hassan, Rv. 287095-01, non mass. sul punto, § 6, che richiama Sez. U pen., n. 12759 del 14/12/2023, dep. 2024, L., non mass. sul punto, § 8 e § 8.4).

2.3.2. Questa conclusione è imposta, a livello di Carta fondamentale, dall'art. 101, secondo comma, Cost., il quale, attraverso la previsione che « *[i] giudici sono soggetti*



soltanto alla legge», individua ad un tempo, in quest'ultima, il fondamento ma anche i limite del potere del giudice, stabilendo un principio di «fedeltà del giudice al tenore letterale della disposizione normativa quale canone fondamentale di interpretazione cui si deve attenere» (Sez. U pen., n. 32938 del 19/01/2023, L., non mass. sul punto).

Come chiarito dal giudice delle leggi «a fronte dell'univoco dato normativo, non si può esplorare l'interpretazione adeguatrice» (Corte cos. n. 181 del 2024). Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, infatti, «l'onere di interpretazione conforme viene meno, lasciando il passo all'incidente di costituzionalità, allorché il giudice rimettente sostenga, come nel caso di specie, che il tenore letterale della disposizione non consenta tale interpretazione» (sentenza n. 5 del 2024; sentenza n. 104 del 2023; nello stesso senso, sentenze n. 102 del 2021, n. 253 del 2020 e n. 232 del 2013).

2.3.3. Le stesse Sezioni Unite penali hanno reiteratamente affermato che:

- «non basta rilevare un inconveniente o una incongruenza o un effetto anomalo d'una legge per trarne un'interpretazione non consentita dalla lettera della legge stessa, anzitutto, e dai principi del sistema», poiché quello letterale «non è un criterio interpretativo ma il limite d'ogni altro metodo ermeneutico» (Sez. U pen., n. 11 del 19/95/1999, Tucci, Rv. 213494-01; Sez. U, n. 42124 del 27/06/2023, dep. 2024, cit., § 5.3);

- «nessuna norma può essere presa in considerazione isolatamente, ma va valutata come componente di un «insieme», tendenzialmente unitario, e le cui «parti» siano reciprocamente coerenti» (Sez. U pen., n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266803-01);

- il criterio dell'interpretazione logica e sistematica «non può servire ad andare oltre quello letterale, quando la disposizione idonea a decidere è chiara e precisa» (Sez. U pen., n. 38810 del 13/06/2022, Banadin, Rv. 283369-01; Sez. U pen., n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934-01, tutte riprese, da ultimo, da Sez. U pen., n. 12759 del 14/12/2023, dep. 2024, cit., § 8.2);

- il criterio dell'intenzione del legislatore che, ai sensi dell'art. 12 disp. prel. cod. civ., rappresenta uno dei molteplici criteri per l'interpretazione di una disposizione di legge costituisce, pertanto, un canone sussidiario e recessivo rispetto al criterio dell'interpretazione letterale, e va intesa «in senso «oggettivo», dunque espressivo del significato immanente nella stessa legge, e non anche in senso «soggettivo», vale a dire come volontà del legislatore dal punto di vista storico-psicologico» (Sez. U pen., n. 19357 del 29/02/2024, Mazzearella, non mass. sul punto).

2.3.4. A conclusioni analoghe sono pervenute le Sezioni Unite civili, pure ferme nell'evidenziare che ogni disposizione di legge non si sottrae al primato del criterio letterale, che, per il suo carattere di oggettività e per il suo naturale obiettivo di ricerca del senso normativo maggiormente riconoscibile e palese, rappresenta il criterio cardine nella interpretazione della legge e concorre alla definizione in termini di certezza, determinatezza e tassatività della fattispecie di volta in volta in questione (Sez. U civ., n. 23051 del



25/07/2022, Rv. 665453-01). Nel caso in cui l'interpretazione letterale sia sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva di una norma di legge o regolamentare, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario della *mens legis*, il quale acquista un ruolo paritetico e comprimario rispetto al criterio letterale soltanto nel caso in cui, nonostante l'impiego del criterio letterale e del criterio teleologico singolarmente considerati, la lettera della norma rimanga ambigua, mentre «può assumere rilievo prevalente nell'ipotesi, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo, invece, consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica della norma stessa» (Sez. U civ., n. 8091 del 23/04/2020, non mass. sul punto).

2.4. Ciò doverosamente premesso a livello metodologico-interpretativo, per capire l'effettiva portata dell'operato rinvio ai fini della risoluzione questione va a questo punto esaminato nella sua totalità l'art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990, il quale testualmente recita:

«1. Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, e l'interruzione del programma può pregiudicare il recupero dell'imputato. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, il provvedimento è subordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali lo stesso può assentarsi per l'attuazione del programma.

2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, la misura cautelare è sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione è concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico è comunque tenuto ad accogliere la richiesta



dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico. L'autorità giudiziaria, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subordina l'accoglimento dell'istanza all'individuazione di una struttura residenziale.

3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale purché non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalità organizzata od eversiva. [...]».

2.5. Come emerge dalla complessiva lettura dell'art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990 il verbo «*dispone*», riferito (nell'art. 656, comma 9, lett. a, cod. proc. pen.) agli arresti domiciliari in favore delle persone tossicodipendenti (o alcooldipendenti), compare *testualmente* solo nel comma 1 («*il giudice [...] dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente...*»), con ciò alludendo al provvedimento *genetico* impositivo la misura cautelare domestica in favore dei soggetti suindicati.

Nel successivo comma 2 non compare il verbo «*dispone*» perché la previsione normativa è costruita come ipotesi di *sostituzione*, su richiesta dell'interessato, della misura cautelare massima di rigore con quella degli arresti domiciliari («... *la misura cautelare è sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza...*»); trattasi, nondimeno, di ipotesi anch'essa rilevante agli effetti dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., al pari della precedente del comma 1, perché idonea a ricomprendere tutti coloro che, a vario titolo (genetico o in sostituzione), al momento dell'ordine di esecuzione, «*si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990* ».

Il successivo comma 3 pure menziona il verbo «*dispone*» ma non si riferisce agli arresti domiciliari bensì alla custodia cautelare in carcere, come misura ripristinatoria conseguente all'accertata violazione («3. *Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto...* »); pertanto esso non rileva ai fini dell'esatta esegesi dell'espressione in disamina.

Quanto al comma 4 - che qui direttamente rileva secondo la tesi della Corte d'appello - esso, a ben vedere, non contiene alcuna previsione «*dispositiva*» degli arresti domiciliari perché è, al contrario, formulato quale clausola di esclusione delle previsioni (di favore) contenute nel comma 1 e nel comma 2.

2.6. Dunque, alla luce del fondamentale principio ermeneutico *in claris non fit interpretatio* (il quale prescrive di attenersi, ove la lettera della legge non sia oscura, a una



interpretazione fedele al tenore testuale della norma: Sez. U, n. Sez. U pen., n. 38810 del 13/10/2022, P.G. c. Banadin, in motivazione § 6.2), il significato e la portata precettiva dell'espressione «*coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990*» contenuta nell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. – ad avviso di questa Corte – deve essere intesa *restrittivamente*, in forza del canone esegetico *lex plus dixit quam voluit* che induce a interpretare in senso restrittivo la norma richiamata (ascrivendo cioè ai termini utilizzati dal legislatore una latitudine semantica più ristretta di quella enucleabile dal tenore letterale della norma stessa, alla quale viene così attribuito un ambito applicativo più circoscritto: cfr. ancora Sez. U pen., n. 38810 del 13/10/2022, P.G. c. Banadin, in motivazione § 6.2), come se fosse formulata nei seguenti termini: «*coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'art. 89, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309 del 1990*».

3. Alla luce di tale ricostruzione, sussistono i denunciati vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., poiché l'odierno ricorrente, al momento del passaggio in giudicato (avvenuto in data 4 dicembre 2025) della sentenza della Corte d'appello di Milano, emessa il 24 marzo 2025 (in riforma della sentenza del GIP di Milano in data 12 giugno 2024) su cui si fonda il disposto ordine di carcerazione, si *trovava agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'art. 89, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990*, in forza di ordinanza emessa dalla stessa Corte d'appello di Milano sempre in data 4 dicembre 2025 (dunque prima della notifica dell'ordine di carcerazione) epperò notificata soltanto in data 4 gennaio 2026 (dunque dopo l'eseguita carcerazione), che aveva così provveduto in sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicati in via ordinaria ai sensi dell'art. 284 cod. proc. pen. (cfr. punto 4 ord. imp.) sulla base delle allegate certificazioni del SERT di Tradate, comprovante lo stato di dipendenza di cocaina del ricorrente e dell'attestazione dell'idoneità del programma terapeutico per lo stesso predisposto (cfr. § 4 ord. imp.).

3.1. Il provvedimento impugnato va dunque annullato con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, affinché, attenendosi al disposto di cui all'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. in riferimento all'art. 89, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, come sopra interpretato da questa Corte, effettui nuovo giudizio in ordine all'istanza di revoca dell'ordine di esecuzione per la carcerazione del 16 dicembre 2026, notificato al ricorrente in data 29 dicembre 2025, verificando l'esistenza, a quest'ultima data, di idoneo programma terapeutico di recupero per tossicodipendenze e, in caso positivo, se l'interruzione dello stesso possa pregiudicare il recupero del condannato (cfr. Sez. 1, n. 47084 del 17/07/2018, cit., Rv. 274329-01).

3.2. Esigenze di tutela dell'interessato, in relazione ai dati sensibili trattati, impongono l'oscuramento – a cura della cancelleria – dei dati personali del ricorrente, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.



P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano.

Così è deciso, 13/05/2026

Il Consigliere estensore
ALDO NATALINI

Il Presidente
GIACOMO ROCCHI

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.

